

7) pubblicazione della sentenza;

*m)* prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere *g), i)* e *l)* si applicano soltanto nei casi e per i tempi espressamente considerati e in relazione ai reati di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* commessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal presente articolo;

*n)* prevedere che la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla lettera *g)* è diminuita da un terzo alla metà ed escludere l'applicabilità di una o più delle sanzioni di cui alla lettera *l)* in conseguenza dell'adozione da parte dei soggetti di cui all'alinea del presente comma di comportamenti idonei ad assicurare un'efficace riparazione o reintegrazione rispetto all'offesa realizzata;

*o)* prevedere che le sanzioni di cui alla lettera *l)* sono applicabili anche in sede cautelare, con adeguata tipizzazione dei requisiti richiesti;

*p)* prevedere, nel caso di violazione degli obblighi e dei divieti inerenti alle sanzioni di cui alla lettera *l)*, la pena della reclusione da sei mesi a tre anni nei confronti della persona fisica responsabile della violazione, e prevedere inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere *g)* e *i)* e, nei casi più gravi, l'applicazione di una o più delle sanzioni di cui alla lettera *l)* diverse da quelle già irrogate, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale è stata commessa la violazione; prevedere altresì che le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nell'ipotesi in cui le sanzioni di cui alla lettera *l)* sono state applicate in sede cautelare ai sensi della lettera *o)*;

*q)* prevedere che le sanzioni amministrative a carico degli enti sono applicate dal giudice competente a conoscere del reato e che per il procedimento di accertamento della responsabilità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale, assicurando l'effettiva partecipazione e difesa degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale;

*r)* prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere *g), i)* e *l)* si prescrivono decorsi cinque anni dalla consumazione dei reati indicati nelle lettere *a), b), c)* e *d)* e che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile;

*s)* prevedere l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un'Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative irrogate nei confronti dei soggetti di cui all'alinea del presente comma;

*t)* prevedere, salvo che gli stessi siano stati consenzienti ovvero abbiano svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione, che sia assicurato il diritto dell'azionista, del socio o dell'associato ai soggetti di cui all'alinea del presente comma, nei confronti dei quali sia accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da *a)* a *q)*, di recedere dalla società o dall'associazione o dall'ente, con particolari modalità di liquidazione della quota posseduta, ferma restando l'azione di risarcimento di cui alle lettere *v)* e *z)*; disciplinare i termini e le forme con cui tale diritto può essere esercitato e prevedere che la liquidazione della quota sia fatta in base al suo valore al momento del recesso determinato a norma degli articoli 2289, secondo comma, e 2437 del codice civile; prevedere altresì che la liquidazione della quota possa aver luogo anche con onere a carico dei predetti soggetti, e prevedere che in tal caso il recevente, ove non ricorra l'ipotesi prevista dalla lettera *l)*, numero 3), debba richiedere al Presidente del tribunale del luogo in cui i soggetti hanno la sede legale la nomina di un curatore speciale cui devono essere delegati tutti i poteri gestionali comunque inerenti alle attività necessarie per la liquidazione della quota, compresa la capacità di stare in giudizio; agli oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione della presente lettera si provvede mediante gli ordinari stanziamenti di bi-

lancio per liti ed arbitraggi previsti nello stato di previsione del Ministero della giustizia;

*u)* prevedere che l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori delle persone giuridiche e delle società, di cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da *a)* a *q)*, sia deliberata dall'assemblea con voto favorevole di almeno un ventesimo del capitale sociale nel caso in cui questo sia inferiore a lire cinquecento milioni e di almeno un quarantesimo negli altri casi; disciplinare coerentemente le ipotesi di rinuncia o di transazione dell'azione sociale di responsabilità;

*v)* prevedere che il riconoscimento del danno a seguito dell'azione di risarcimento spettante al singolo socio o al terzo nei confronti degli amministratori dei soggetti di cui all'alinea del presente comma, di cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da *a)* a *q)*, non sia vincolato dalla dimostrazione della sussistenza di nesso di causalità diretto tra il fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilità del soggetto ed il danno subito; prevedere che la disposizione non operi nel caso in cui il reato è stato commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inoservanza degli obblighi connessi a tali funzioni;

*z)* prevedere che le disposizioni di cui alla lettera *v)* si applicano anche nell'ipotesi in cui l'azione di risarcimento del danno è proposta contro l'azionista, il socio o l'associato ai soggetti di cui all'alinea del presente comma che sia stato consenziente o abbia svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione, anteriormente alla commissione del fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilità dell'ente.

2. Ai fini del comma 1, per « persone giuridiche » si intendono gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato e gli altri enti pubblici che esercitano pubblici poteri.

3. Il Governo è altresì delegato ad emanare, con il decreto legislativo di cui al comma 1, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 11.

*(Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica).*

*Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1:*

*alla lettera m), sostituire le parole: alle lettere a), b), c) e d) con le seguenti: alla lettera a);*

*alla lettera r), sostituire le parole: nelle lettere a), b), c) e d) con le seguenti: nella lettera a).*

##### \*11. 1. Contento.

*Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1:*

*alla lettera m), sostituire le parole: alle lettere a), b), c) e d) con le seguenti: alla lettera a);*

*alla lettera r), sostituire le parole: nelle lettere a), b), c) e d) con le seguenti: nella lettera a).*

##### \*11. 2. Marotta.

*Sopprimere il comma 2.*

##### 11. 3. Contento.

**(A.C. 5491 - sezione 2)****ORDINE DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che il disegno di legge A.C. n. 5491 introduce importanti disposizioni volte a tutelare gli interessi finanziari delle Comunità europee ed a sanzionare penalmente le condotte illecite dei pubblici ufficiali nelle operazioni economiche internazionali;

rilevato che il medesimo disegno contempla l'introduzione di una delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica;

ricordato che il testo del disegno di legge in esame licenziato dalla Camera il 7 giugno scorso, all'articolo 11, limitava l'esercizio della delega sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai soli reati previsti dal primo comma, lettera *a*), del testo modificato dal Senato;

vista la modifica operata dal Senato che estende la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società, delle associazioni e degli enti richiamati

dalla disposizione ricordata anche per altri e diversi reati contemplati dalle lettere *b*), *c*) e *d*) del disegno di legge in questione;

visti gli emendamenti presentati volti a sopprimere tale estensione nonché a sopprimere il trattamento di favore introdotto dal comma 2 dell'articolo 11 nel testo modificato dal Senato,

atteso che un'eventuale approvazione di questi ultimi provocherebbe il rinvio al Senato per l'esame del provvedimento nelle parti modificate, così esponendo il nostro paese ad un ulteriore ritardo nella ratifica degli importanti atti internazionali oggetto del disegno di legge in questione,

ritenute condivisibili le preoccupazioni espresse con la presentazione degli emendamenti ricordati di cui il Governo ha chiesto il ritiro ai presentatori ottenendo l'assenso da parte degli stessi,

impegna il Governo

ad esercitare la delega di cui all'articolo 11 del disegno di legge in esame prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli altri soggetti ivi contemplati per i delitti coerenti con gli impegni internazionali assunti.

**9/5491/1** Contento, Marotta, Copercini.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4636 – PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI ACQUE DI BALNEAZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (7182)**

**(A.C. 7182 – sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

*(Acque di balneazione).*

1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, è prorogata al 31 dicembre 2000.

**(A.C. 7182 – sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**(A.C. 7182 – Sezione 3)**

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 7182, recante proroga di termini in materia di acque di balneazione;

considerato che il lago di Garda negli ultimi tre anni è stato interessato da un'insolita ed eccessiva proliferazione di piante acquatiche e di alghe che hanno contribuito ad aumentare la presenza dell'ossigeno dissolto nelle acque e che tale vegetazione in notevole quantità si è poi depositata sulle rive dei comuni del basso lago;

impegna il Governo

ad intervenire presso l'Autorità di bacino del Po perché dedichi risorse allo studio e all'analisi del fenomeno.

**9/7182/1.** Chincarini, Formenti.

**DISEGNO DI LEGGE: MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE  
A TUTELA DEL RAPPORTO TRA DETENUTE E FIGLI MINORI (4426)  
E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: BUFFO ED ALTRI (5722)**

**(A.C. 4426 - Sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1.**

*(Rinvio dell'esecuzione della pena).*

1. L'articolo 146 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 146. — *(Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena).* — L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:

1) se deve aver luogo contro donna incinta;

2) se deve aver luogo contro madre di infante di età inferiore ad anni uno. Se l'espiazione della pena riguarda uno dei reati indicati dall'articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e non ricorrono le condizioni previste per la concessione dei benefici e delle misure alternative ivi contemplate, il differimento opera fino al compimento dei sei mesi di età del figlio, salvo che sia stato affidato ad altri;

3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione da HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 3, del codice di procedura penale.

Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) il differimento è revocato se la gravidanza si interrompe, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri e il parto è avvenuto da oltre due mesi ».

2. L'articolo 147, primo comma, n. 3), del codice penale è sostituito dal seguente:

« 3) se una pena restrittiva della libertà personale riguardante i reati indicati dall'articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, per cui non ricorrono le condizioni previste per la concessione dei benefici e delle misure alternative ivi contemplate, deve essere eseguita contro una donna che ha partorito da più di sei mesi ma da meno di un anno e non vi è modo di affidare il figlio ad altri che alla madre ».

3. All'articolo 147, terzo comma, del codice penale, dopo la parola: « muoia » sono inserite le seguenti: «, venga abbandonato ».

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 1.**

*(Rinvio dell'esecuzione della pena).*

*Al comma 1, capoverso ART. 146, primo comma, numero 3), sostituire le parole da: infezione da HIV fino alla fine del numero*

con le seguenti: da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni di servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.

**1. 1. La Commissione.**

**(A.C. 4426 - Sezione 2)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 2.**

*(Detenzione domiciliare speciale).*

1. Dopo l'articolo 47-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

« ART. 47-*quinquies*. — *(Detenzione domiciliare speciale).* — 1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47-*ter*, le condannate e le interne madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti della stessa specie di quello oggetto di condanna e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena presso il proprio domicilio, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno dieci anni nel caso di condanna all'ergastolo.

2. Per la condannata o l'internata nei cui confronti è disposta la detenzione domiciliare speciale, nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il

mantenimento, la cura e l'assistenza medica della condannata o internata che trovasi in detenzione domiciliare speciale.

3. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, fissa le modalità di attuazione, anche secondo quanto stabilito dall'articolo 284, comma 2, del codice di procedura penale, precisa il periodo di tempo che la persona può trascorrere all'esterno del proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura. Si applica l'articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale.

4. All'atto della scarcerazione è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio sociale.

5. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita; riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.

6. La detenzione domiciliare speciale è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.

7. La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.

8. Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del soggetto già ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza può:

*a)* disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l'applicazione della semilibertà di cui all'articolo 50, commi 2, 3 e 5;

*b)* disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori di cui all'articolo 21-bis, tenuto conto del com-

portamento dell'interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi del comma 5, nonché della durata della misura e dell'entità della pena residua ».

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 2.**

*(Detenzione domiciliare speciale).*

*Sopprimerlo.*

**2. 1.** Benedetti Valentini.

*Al comma 1, capoverso « art. 47-quinquies », comma 1, sostituire le parole: un quarto con le seguenti: un terzo.*

**2. 2.** La Commissione.

*Al comma 1, capoverso « art. 47-quinquies » comma 1 sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: quindici anni.*

**2. 3.** La Commissione.

**(A.C. 4426 — Sezione 3)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 3.**

*(Allontanamento dal domicilio).*

1. Dopo l'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 47-sexies. — (Allontanamento dal domicilio senza giustificato motivo). — 1. La condannata ammessa al regime della detenzione domiciliare speciale che rimane assente dal proprio domicilio, senza giu-

stificato motivo, per non più di dodici ore, può essere proposta per la revoca della misura.

2. Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore la condannata è punita ai sensi dell'articolo 385, primo comma, del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.

3. La condanna per il delitto di evasione comporta la revoca del beneficio.

4. L'internata ammessa al regime della detenzione domiciliare speciale che rimane assente dal proprio domicilio, senza giustificato motivo, per oltre tre ore, può subire la revoca di tale misura.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al padre detenuto, qualora la detenzione domiciliare sia stata concessa a questi, ai sensi dell'articolo 47-quinquies, comma 7 ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 3.**

*Sopprimerlo.*

**3. 1.** Benedetti Valentini.

*Al comma 1, capoverso « art. 47-sexies » sopprimere il comma 5.*

**3. 2.** La Commissione.

**(A.C. 4426 — Sezione 4)**

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 4.**

*(Assistenza all'esterno dei figli minori).*

1. Dopo l'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

« ART. 21-bis. — (Assistenza all'esterno dei figli minori). — 1. Le condannate e le

internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci, alle condizioni previste dall'articolo 21.

2. Si applicano tutte le disposizioni relative al lavoro all'esterno, in particolare l'articolo 21, in quanto compatibili.

3. La misura dell'assistenza all'esterno può essere concessa, alle stesse condizioni, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre ».

**(A.C. 4426 - Sezione 5)**

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 5.**

*(Limiti di applicabilità).*

1. I benefici di cui alla presente legge non si applicano a coloro che sono stati dichiarati decaduti dalla potestà sui figli, a norma dell'articolo 330 del codice civile.

2. Nel caso che la decadenza intervenga nel corso dell'esecuzione della misura, questa è immediatamente revocata.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 5.**

*(Limiti di applicabilità).*

*Sopprimerlo.*

**5. 1. Benedetti Valentini.**

**(A.C. 4426 - Sezione 6)**

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 6.**

*(Norme di coordinamento).*

1. All'articolo 51-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: « o della detenzione domiciliare » sono inserite le seguenti: « o della detenzione domiciliare speciale » e le parole: « o al comma 1 dell'articolo 47-ter » sono sostituite dalle seguenti: « o ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 47-ter o ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-quinquies ».

2. All'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: « o di detenzione domiciliare » sono inserite le seguenti: « o di detenzione domiciliare speciale ».

3. All'articolo 70, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: « la detenzione domiciliare, » sono inserite le seguenti: « la detenzione domiciliare speciale, ».

4. All'articolo 71, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, dopo le parole: « 47-ter, » sono inserite le seguenti: « 47-quinquies; ».

***DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA RELATIVO ALLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 2001-2004 (DOC. LVII N. 5/I)***

***(Sezione 1 - Risoluzioni)***

La Camera,

esaminato il Documento di programmazione economico-finanziaria per il 2001-2004;

consapevole che esso si colloca alla fine della legislatura in corso e si proietta nella prossima:

*a)* ritiene sulla base dei principali indicatori interni ed internazionali che il processo di risanamento dei conti pubblici ha ormai assunto carattere di stabilità e di solidità strutturale, grazie all'azione dei governi e della maggioranza in questa legislatura;

*b)* valuta favorevolmente i risultati raggiunti ai fini della partecipazione all'Unione monetaria e ai Programmi di stabilità e la recente positiva evoluzione del reddito reale e dell'occupazione, grazie anche alle politiche mirate agli obiettivi del programma di stabilità e crescita; in particolare sono da apprezzare la riduzione dell'indebitamento e del debito pubblico in relazione al PIL e il mantenimento delle condizioni di stabilità finanziaria, descritte da un tasso di inflazione sensibilmente inferiore a quelli del passato, dalla stabilità del tasso di cambio medio e dal livello dei tassi di interesse a lungo termine;

*c)* valuta altresì favorevolmente:

il processo in atto di creazione di nuovi posti di lavoro che dovrà coerentemente accelerare in relazione al più favorevole quadro economico;

la prosecuzione e l'intensificazione della politica di riduzione della pressione fiscale, che dovrà essere sviluppata in relazione all'aumento del gettito tributario connesso ai risultati conseguiti nella lotta all'evasione, nell'emersione di base imponibile e nel migliore andamento del reddito nazionale;

*d)* ribadisce l'esigenza che:

il processo di miglioramento dei conti pubblici e di governo dello sviluppo economico avvenga nel rigoroso rispetto delle regole e dei parametri previsti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea;

siano perseguiti e rafforzati gli interventi strutturali che consentano recupero di efficienza e l'abbattimento del residuo differenziale del tasso di inflazione italiano rispetto alla media UE;

l'apertura all'economia mondiale sia costante punto di riferimento, anche fiscale, per recuperare e sviluppare i margini di competitività del sistema produttivo italiano;

la politica di bilancio, nel rispetto dei vincoli macroeconomici, si orienti alla riduzione del prelievo tributario e al sostegno dell'economia, con riferimento particolare alla crescita del reddito e dell'occupazione nelle aree meridionali;

*e)* prende atto che il Documento:

non ritiene necessaria una manovra correttiva per l'ottenimento dei saldi, obiettivo del Programma di stabilità;

non contempla disegni di legge collegati alla legge finanziaria;

sulla base di tali considerazioni, condivide i contenuti e gli obiettivi del Documento di programmazione economica e finanziaria 2001-2004 e

impegna il Governo:

1) per quanto riguarda le politiche dell'Unione europea:

a favorire la riforma delle istituzioni dell'Unione in funzione dell'obiettivo dell'unità politica ed a rafforzare il processo di costruzione di una comune politica estera, di sicurezza e di difesa anche con la partecipazione del « sistema paese » ai programmi sviluppati in ambito europeo in questi campi ed a rafforzare le politiche di cooperazione mediterranee;

a proseguire l'iniziativa diretta ad ottenere l'armonizzazione fiscale per eliminare ogni forma di « concorrenza fiscale » sleale e ad orientare la fiscalità in funzione dell'obiettivo dello sviluppo dell'occupazione;

a rafforzare l'iniziativa comune nelle politiche per l'innovazione tecnologica, lo sviluppo della società dell'informazione e degli investimenti nelle grandi reti di infrastrutturazione europea e transmediterranea;

a confermare il sostegno delle iniziative per la riconversione in senso ecosostenibile delle politiche industriali ed agricole;

2) per quanto riguarda la politica interna ad adottare come priorità il lavoro, la sicurezza, la famiglia, la formazione e la ricerca e la riduzione della pressione fiscale, attraverso le seguenti azioni:

perseguire l'obiettivo della sicurezza, anche per quanto attiene alle condizioni di lavoro, assicurando ai cittadini e alle imprese un contesto di legalità, con il potenziamento dei presidi territoriali delle forze di polizia, mediante l'ammodernamento e la specializzazione dei mezzi e

delle strutture, nonché il riconoscimento retributivo delle prestazioni degli operatori della sicurezza maggiormente esposti al rischio e più qualificanti sul piano operativo, nonché ad assicurare interventi strutturali per accrescere l'efficienza, l'accessibilità, la rapidità dell'organizzazione della giustizia, per realizzare la piena attuazione delle riforme dell'ordinamento giudiziario e penitenziario;

considerare il lavoro come la priorità essenziale delle politiche pubbliche, poiché, nonostante i risultati positivi conseguiti dall'azione dei governi, il tasso di disoccupazione è ancora elevato ed è ancora forte il numero di giovani e di donne, in particolare nel Sud, alla ricerca della prima occupazione;

potenziare le politiche di sostegno alle attività di formazione, aggiornamento e ricerca, sviluppo e diffusione delle nuove tecnologie, anche utilizzando incentivazioni di carattere fiscale; proseguire la riforma del sistema dell'istruzione scolastica e universitaria in conformità agli obiettivi convenuti in ambito europeo, ponendo la preparazione intellettuale e culturale con pari opportunità tra uomini e donne e il sostegno dei soggetti dello sviluppo al centro dei processi di innovazione e competitività del sistema e potenziando le risorse da trasferire per gli incentivi all'innovazione delle piccole e medie imprese;

dare priorità, nell'ambito delle politiche sociali, alla famiglia ed alle modalità con le quali sostenere, anche con misure fiscali, il suo ruolo nel processo educativo, sociale ed economico delle persone e della comunità;

fare emergere, con il concorso delle parti sociali, del sistema finanziario e creditizio e delle istituzioni territoriali, le attività economiche esercitate in forma irregolare e sommersa, rafforzando l'istituto dei contratti di riallineamento, anche in relazione alle diverse caratteristiche delle diverse aree del paese, intervenendo in modo più efficace per la sicurezza dei luoghi di lavoro;

proseguire la liberalizzazione dell'economia mediante:

a) interventi operativi quali la liberalizzazione del settore dei trasporti; la prosecuzione ulteriore dei processi di apertura dei mercati nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni, facilitando e sostenendo gli interventi delle autorità di settore a tutela della concorrenza nei vari mercati anche di ambito locale;

b) la semplificazione della normativa in materia economica, il varo della riforma del diritto societario e fallimentare, anche al fine di garantire pari competitività alle nostre imprese rispetto a quelle estere, nonché la trasparenza in funzione dei mercati, e una nuova disciplina sulle attività professionali;

c) l'armonizzazione del regime impositivo sul gas metano con il processo di liberalizzazione in atto;

proseguire in agricoltura una politica per il sostegno della competitività delle aziende nel processo di internazionalizzazione del settore, delle filiere agroalimentari gestite dai produttori, della programmazione negoziata e una politica di ricerca, coordinata con le iniziative dell'Unione europea, ispirata al principio di valutazione del rischio dei prodotti transgenici e di sicurezza alimentare, anche attraverso una specifica politica di orientamento dei produttori e del commercio dei prodotti agroalimentari, con particolare riferimento alle produzioni tipiche e di qualità;

assumere a riferimento delle azioni di sviluppo del sistema economico il grado di sostenibilità ambientale degli interventi diretti ad incidere sulle trasformazioni del territorio, salvaguardando l'ambiente dalle diverse forme di inquinamento, anche al fine di dare attuazione al piano nazionale per l'attuazione del protocollo di Kyoto e considerando altresì gli incentivi e disincentivi previsti dalla fiscalità ecologica;

3) per quanto riguarda le politiche fiscali e tributarie, in relazione alla revisione delle stime sul gettito tributario da effettuare con la nota di aggiornamento e com-

patibilmente con gli equilibri complessivi di finanza pubblica, così come definiti in sede comunitaria:

a ridurre la pressione fiscale operando su più tributi: sull'IRPEF con la riduzione delle aliquote in misura equivalente a quella di un punto percentuale del complesso degli scaglioni in un arco pluriennale e con l'aumento delle detrazioni tale da elevare la soglia di esenzione, il trattamento agevolativo dei carichi familiari e della prima casa e della deducibilità delle spese per l'assistenza e cura; sull'IRAP, ed eventualmente sulla DIT, attraverso interventi a favore delle piccole e medie imprese e dei professionisti; sulle imposte di successione; sulle norme di incentivazione alle ristrutturazioni edilizie;

a ridurre, tenuto conto del livello insufficiente delle retribuzioni da lavoro dipendente nel nostro paese, la componente di prelievo che determina la differenza tra retribuzioni lorde e nette, attuando, in coerenza con il processo avviato nel 1999, la progressiva riduzione degli oneri sociali sulle retribuzioni;

4) per quanto riguarda la politica degli investimenti pubblici:

a rafforzare il ruolo della nuova programmazione e realizzare, anche attraverso un adeguato monitoraggio degli interventi a partire dalla loro cantierabilità, un programma di infrastrutturazione materiale ed immateriale, tale da allineare l'Italia ai principali paesi europei;

a promuovere il ricorso al *project financing* ed alle iniziative, come il *leasing* pubblico, volte a favorire il concorso dei privati all'esercizio di attività e di servizi pubblici, opportunamente modificando le norme, anche fiscali, che ne ostacolano l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni;

a promuovere lo sviluppo dell'innovazione tecnologica e incentivare il rafforzamento delle reti di trasferimento dei dati a sostegno dello sviluppo della nuova economia con riguardo anche al settore dei servizi;

a realizzare un efficiente sistema della mobilità, volto al riequilibrio tra le modalità di trasporto, alle nuove tecnologie, al miglioramento della mobilità, agli investimenti nel comparto ferroviario, portuale, aeroportuale e del trasporto pubblico locale;

5) per quanto riguarda lo sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse:

a confermare l'obiettivo della crescita del Sud ad un ritmo annuo superiore a quello medio europeo, come obiettivo centrale della politica economica, e conseguentemente a dare coerente attuazione alle politiche indicate nei DPEF 2000-2003 e 2001-2004 e, in particolare, ad accelerare l'attuazione del programma di sviluppo del Mezzogiorno (PSM), garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione delle infrastrutture strategiche, il cofinanziamento nazionale e per la programmazione negoziata e le leggi di incentivazione;

a sostenere con determinazione in sede UE quanto proposto dal Governo al Consiglio di Lisbona sulle politiche per l'occupazione, comprese le misure specifiche per il Sud, dirette a « ridurre la componente fiscale del costo del lavoro, ad aumentare gli incentivi differenziati per l'impiego e a facilitare la eliminazione del lavoro sommerso »;

a prorogare la concessione del credito d'imposta per i neoassunti;

a prevedere la concessione di un credito d'imposta a favore dei nuovi investimenti realizzati nelle aree svantaggiate, prevedendo modalità di utilizzo semplici ed automatiche;

a curare il costante monitoraggio del conseguimento degli obiettivi e dell'impiego delle risorse previste dal DPEF e in particolare a presentare in allegato alle relazioni trimestrali di cassa, i dati relativi al raggiungimento degli obiettivi intermedi, nonché allo stato di avanzamento dei programmi di spesa finanziati con i fondi strutturali, alla misura di utilizzo dei fi-

nanziamenti stessi e agli effetti in termini di crescita del prodotto e dell'occupazione;

ad assicurare l'effettiva addizionalità dei fondi comunitari;

6) per quanto riguarda la politica sociale:

a promuovere le istituzioni sociali e ad attuare misure di contrasto della povertà, anche mediante il riordino del settore dell'assistenza, dopo l'approvazione della legge-quadro quale strumento fondamentale della lotta all'esclusione sociale, nonché per il tramite del settore *no profit*;

a sostenere con interventi differenziati in riferimento all'età, i percettori di trattamenti previdenziali e assistenziali in condizioni economiche di maggiore svantaggio;

a favorire le trasformazioni in corso nel mercato del lavoro, prevedendo per i lavoratori con contratto a tempo determinato (tra cui quelli che prestano collaborazioni coordinate e continuative) misure che ne incentivino l'impegno formativo e ne agevolino la partecipazione alla previdenza complementare e ad individuare le modalità di intervento per favorire la totalizzazione dei periodi assicurativi, a fronte della mobilità del percorso di lavoro;

ad incentivare lo sviluppo della previdenza complementare e l'utilizzo delle risorse accantonate a titolo di TFR, salvaguardando la libertà di scelta del lavoratore, con particolare riferimento all'ipotesi di ridurre il carico fiscale gravante sugli strumenti di previdenza integrativa;

a finanziare l'avvio della riforma degli ammortizzatori sociali;

a considerare la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali nel settore editoriale, anche attraverso una diversa qualificazione del Dipartimento per l'informazione e l'editoria;

7) per quanto riguarda le istituzioni territoriali:

a ridefinire in termini vincolanti il patto di stabilità interno, attraverso la con-

certazione tra Governo, regioni, autonomie locali ed enti pubblici di spesa, sostenuta da un adeguato sistema di controlli funzionale al suo rispetto, avvalendosi anche di nuove procedure di acquisto e locazione finanziaria di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, mediante il ricorso alla tecnologia informatica;

a proseguire nel riequilibrio della spesa sanitaria inserendola tra i fattori essenziali del patto di stabilità interno, attraverso un'azione di decentramento delle responsabilità di spesa e della corrispondente copertura finanziaria;

ad assicurare un quadro certo delle risorse finanziarie per comuni e province, ivi comprese quelle derivanti dalla realizzazione del processo di trasferimento di funzioni, ai sensi della legge n. 59 del 1997;

8) per quanto riguarda le prospettive di finanza pubblica, non ritenendosi necessaria una manovra correttiva sui saldi da realizzare con la legge finanziaria per il 2001:

8.1) a rispettare i seguenti obiettivi:

8.1.1) il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato per il 2001 dovrà essere fissato entro il valore di 74.800 miliardi di lire, al netto delle regolazioni contabili e debitorie, per il 2002 e il 2003 in una misura inferiore a quella del primo anno, lungo un percorso di avvicinamento agli obiettivi programmatici di un saldo netto da finanziare non superiore a 62.600 miliardi nel 2002 ed a 49.200 miliardi nel 2003;

8.1.2) il fabbisogno di cassa nel settore statale dovrà essere mantenuto entro il limite del - 1,4 per cento del PIL (pari a circa 32.750 miliardi nel 2001), ponendo le basi di un percorso programmatico che prevede fabbisogni non superiori al - 1,5 per cento (circa 36.700 miliardi) nel 2002, a - 0,9 per cento (circa 23.000 miliardi) nel 2003, per poi annullarsi nel 2004;

8.1.3) il saldo complessivo delle amministrazioni pubbliche dovrà essere mantenuto entro il limite del - 1,0 per cento del PIL nel 2001 e del - 0,5 per cento nel 2002, per poi annullarsi dal 2003;

8.1.4) il saldo primario delle amministrazioni pubbliche dovrà essere pari al 5,2 per cento del PIL nel 2001, al 5,5 per cento nel 2002, al 5,6 per cento nel 2003 e al 5,5 per cento nel 2004, da conseguirsi nel rispetto dell'obiettivo programmatico di aumento dell'avanzo di parte corrente in modo da assicurare prioritariamente gli obiettivi programmati della spesa in conto capitale;

8.1.5) il rapporto debito delle pubbliche amministrazioni / prodotto interno lordo, inclusi i proventi delle privatizzazioni e delle licenze UMTS, dovrà essere pari a 106,6, 103,3, 99,3 e 95,5 in percentuale del prodotto interno lordo rispettivamente alla fine degli anni 2001, 2002, 2003 e 2004;

8.2) a predisporre interventi di razionalizzazione e risparmio per un ammontare tale da sostenere il volume programmato degli investimenti e da coprire le occorrenze di spesa corrente. In particolare:

8.2.1) per quanto riguarda gli investimenti, a prevedere nuove autorizzazioni di spesa per almeno 40.000 miliardi complessivi in termini di competenza, con un profilo di cassa idoneo a garantire per il 2001 il rispetto dell'obiettivo di 90.900 miliardi per il totale della spesa in conto capitale (+ 2.000 miliardi rispetto alle previsioni a legislazione vigente inclusivi degli effetti degli interventi coperti da finanza di progetto, al netto delle perdite di esercizio di Poste e Ferrovie dello Stato);

8.2.2) per quanto riguarda la spesa corrente, a garantire la copertura delle indicazioni del DPEF e degli interventi indicati nella presente risoluzione, per quanto attiene il pubblico impiego, il personale docente della scuola, l'avvio della riforma degli ammortizzatori sociali, un intervento selettivo a favore delle pensioni

minime, gli interventi a favore della ricerca e per far fronte alle conseguenze determinate dalla transizione verso il sistema professionale delle Forze armate, sulla condizione del personale militare e sul servizio civile, nonché della finanza comunale;

8.2.3) le risorse occorrenti per gli interventi sulla spesa in conto capitale e sulla spesa corrente dovranno essere recuperate attraverso:

a) misure di razionalizzazione delle spese per acquisto di beni e servizi nelle amministrazioni centrali, regionali e locali, inclusive delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

b) la riformulazione del patto di stabilità interno per includervi adeguati strumenti e garanzie per il raggiungimento degli obiettivi fissati;

c) ulteriori interventi di dismissioni immobiliari, anche della Amministrazione della difesa, semplificando le procedure, e di recupero dei crediti degli enti previdenziali;

8.2.4) per quanto riguarda l'assistenza sanitaria occorre dare corso a misure che garantiscano il rispetto dei livelli obiettivo di spesa attraverso la definizione dei livelli essenziali di assistenza coerenti con le risorse messe a disposizione, la predisposizione di strumenti e controlli diretti alla riduzione degli sprechi e delle inefficienze, la riforma del sistema dei pagamenti e dei rapporti di tesoreria, l'anticipazione al 2001 della abolizione del vincolo di destinazione sulle risorse trasferite, il finanziamento a carico dei tributi regionali delle eventuali eccedenze di spesa;

8.3) per quanto concerne la manovra sulle entrate, occorre, in relazione alla revisione della stima delle entrate da effettuarsi con la nota di aggiornamento:

8.3.1) ridurre in modo permanente le aliquote IRPEF, con una scansione anche pluriennale che si associa ad un aumento delle detrazioni tale da aumentare la soglia di esenzione, la revisione del trattamento

dei carichi familiari e dell'abitazione principale, la revisione delle regole di deducibilità delle spese per assistenza e cura dei figli e dei familiari;

8.3.2) completare la riforma dell'imposta sulle successioni;

8.3.3) intervenire sull'IRAP, sulla opzione tra IRPEG e IRPEF ed eventualmente sulla DIT per ridurre il prelievo sulle piccole imprese e i professionisti e per potenziarne gli effetti incentivanti sull'occupazione e sulla sostenibilità ambientale;

8.3.4) prorogare le norme di incentivazione delle ristrutturazioni edilizie per il 2001;

8.3.5) ridurre il prelievo tributario sul lavoro atipico e il prelievo contributivo sul lavoro *part-time*;

8.3.6) perseguire la politica di progressiva riduzione degli oneri sociali sui redditi da lavoro;

9) a non presentare disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica per il 2001-2003. I disegni di legge collegati tuttora all'esame del Parlamento sono considerati tali a tutti gli effetti.

**6-00135.** Mussi, Grimaldi, Paissan, Badiani, Crema, Sbarbati, Soro, Monaco, Manzione, Brugger.

La Camera,

esaminato il Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2001-2004;

rilevato che detto documento non corrisponde ai requisiti di legge per quanto riguarda la costruzione dei quadri macroeconomici relativi agli anni successivi al 2001;

atteso altresì che nulla è indicato relativamente ad eventuali disegni di legge collegati alla prossima manovra finanziaria, mentre peraltro sono ancora in corso

di approvazione da parte del Parlamento i collegati alla manovra relativa all'anno 2000;

atteso che lo stesso documento costituisce atto inutile, in quanto destinato ad essere modificato nel momento in cui inizierà la sessione di bilancio e risulta reticente in quanto non delinea il contenuto della futura manovra, che già sembra assumere le caratteristiche del ciclo preelettorale di incremento della spesa pubblica e, infine, risulta politicamente debole per essere stato proposto da un Governo non scelto dagli elettori e quindi sostanzialmente carente di legittimazione democratica;

atteso che, difettando di tali indicazioni, non si dispone di elementi per valutare l'eventuale ammissibilità di emendamenti da presentarsi al disegno di legge finanziaria e ad eventuali disegni di legge collegati con riferimento agli anni successivi al 2001;

considerato che il metodo di costruzione delle previsioni tendenziali « a legislazione vigente » consente di abbassare i livelli della stima, ma contemporaneamente li rende meno realistici (come dimostra il caso di presumibili oneri per rinnovi contrattuali del pubblico impiego);

atteso che il metodo di costruzione del « tendenziale » si regge su basi quanto meno opinabili, come, ad esempio, è il caso delle spese per acquisto di beni e servizi o dell'introito per privatizzazioni;

rilevato che la costruzione del documento si affida a impostazioni macroeconomiche basate su un alto grado di incertezza: ad esempio, il costo del greggio risulta sottostimato rispetto ai valori attuali ed attesi; la crescita economica è prevista duratura nel tempo, pur non essendovi l'assoluta certezza che ciò possa realizzarsi, in considerazione della sua componente estera, legata in parte prevalente allo sfavorevole andamento della valuta europea; sempre in tema di crescita, non si tiene conto del differenziale di inflazione che si ripercuote negativamente sul paese;

considerato che il documento all'esame risulta privo di significato perché il Governo ha preannunciato di voler procedere nel mese di settembre alla ridefinizione dell'intera materia con una nota integrativa, che è ammissibile, ai sensi della legge di contabilità, solo in presenza di eventi imprevisti, mentre nel caso di specie è già tutto previsto e scontato sin da oggi;

atteso che il Governo ha già preannunciato che in qualche modo dovrà essere realizzata una manovra nel mese di settembre per consentire di reperire risorse da destinare a iniziative di spesa;

atteso che alcune delle previsioni del Governo non potranno avverarsi; è il caso del finanziamento della cosiddetta società dell'informazione con il provento di parte del ricavato della cessione delle licenze UMTS: dopo il voto della Camera l'intero ricavato dovrà, come prescrive d'altronde la legge, essere versato nel fondo ammortamento del debito pubblico. Si tratta pertanto di un risparmio di spese per interessi, che va a vantaggio di tutti i cittadini;

atteso che il documento realizza unicamente un effetto-annuncio e non ha altro scopo, sfuggendo di affrontare i problemi strutturali della finanza pubblica, se non quello di rassicurare l'opinione pubblica, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali;

considerato che l'attuale fase politica riveste tutte le caratteristiche dell'avvio di un robusto ciclo di spesa pubblica preelettorale, come l'elencazione delle iniziative di spesa e di agevolazioni fiscali settoriali preannunciate dal Governo lascia intravedere, e che il prolungarsi e l'avverarsi di tale fenomeno costituirebbe fonte di grave pericolo non solo per la finanza pubblica e per il rispetto del patto di stabilità europeo, ma soprattutto perché pregiudicherebbe le possibilità di sviluppo del sistema economico e provocherebbe gravi danni alla competitività del paese, che si vedrebbe costretto negli anni futuri a drenare risorse per far fronte a tali improvvise iniziative;

impegna il Governo

1) a ritirare il documento di programmazione economico-finanziaria presentato alle Camere il 30 giugno 2000;

2) a ripresentarlo nel puntuale rispetto della legge n. 208 del 1999, finalizzandolo al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

invertire radicalmente l'attuale impostazione di politica economica, al fine di privilegiare strutturalmente uno sviluppo stabile, duraturo e non basato prevalentemente sulla componente internazionale, come mezzo per garantire la competitività del sistema-Italia e una crescita stabile e duratura dell'occupazione;

procedere alle indispensabili riforme strutturali, a partire dalla riduzione della dimensione economica degli apparati pubblici, al fine di riportare il peso dello Stato sui contribuenti a livelli paragonabili con quelli dei paesi più evoluti e di consentire un incremento sostanziale delle risorse da destinare al risparmio, agli investimenti e ai consumi privati;

modificare l'approccio che ha condotto il paese alla partecipazione alla moneta unica europea senza incidere sulla struttura della spesa, abbassando radicalmente in misura generalizzata - sia mediante una riduzione delle aliquote, sia con lo strumento di più incisive detrazioni per le spese di produzione del reddito - la pressione fiscale e diminuendo in modo permanente la spesa corrente, che, negli anni del cosiddetto risanamento, ha continuato ad incrementarsi più dell'inflazione, provocando il prosciugamento della spesa pubblica per investimenti;

coniugare il risanamento allo sviluppo, tenendo conto che le misure adottate nella presente legislatura non hanno permesso di risolvere i problemi di carattere strutturale dell'economia italiana;

porre tra gli obiettivi prioritari del paese il problema del superamento del dualismo economico Nord-Sud, atteso che il differenziale di sviluppo si è andato accrescendo negli ultimi anni;

definire un progetto di generalizzata riduzione delle aliquote fiscali in misura consistente e costante almeno per i prossimi tre anni. Tale riduzione dovrà accompagnarsi con un'indispensabile semplificazione del sistema tributario diretta principalmente a dare chiarezza agli oneri fiscali per gli operatori e i cittadini. Solo se gli operatori economici saranno in grado di conoscere in anticipo il livello effettivo degli oneri fiscali cui sono sottoposti e la loro evoluzione nel tempo, potranno formarsi un giudizio comparativo attendibile sull'opportunità di avviare iniziative imprenditoriali nel paese;

operare una riduzione del carico fiscale sulla famiglia;

dopo le recenti decisioni tedesche di abbassare in misura consistente e per un periodo pluriennale la pressione fiscale, mantenere un sistema fiscalmente esoso come quello italiano rischia di spiazzare il paese nella competizione che si è aperta in questi anni a seguito della globalizzazione dell'economia e della rivoluzione informatica, si tratta di un'occasione che potrebbe consentire, soprattutto alle zone meno sviluppate, di recuperare il differenziale di sviluppo che il paese ha subito in questi anni a seguito di scelte di politica economica sostanzialmente deflazionistiche. L'economia dell'informatica potrebbe consentire di ripartire in condizioni di parità con gli altri, a patto che lo sviluppo non risulti penalizzato e che gli investimenti in infrastrutture e in capitale umano (la nostra spesa per la ricerca è circa la metà di quella dei nostri *partners* europei) riprendano con un ritmo vigoroso;

scegliere conseguentemente la strada di uno *choc* fiscale per ridare vigore all'economia e ai consumi delle famiglie; la strada seguita invece dal Governo di piccoli e modesti benefici « a pioggia » non crea giovamento visibile per alcuno e sostanzialmente si risolve in misure di carattere puramente elettoralistico;

accanto agli interventi fiscali occorre anche uno *choc* istituzionale: senza una liberalizzazione vera e non indirizzata a